

LEGGE N.178 DEL 30 DICEMBRE 2020 ART. 1 COMMA 1128 E COMMA 1129. ADM OPEN HEARING 11 FEBBRAIO 2021. DETERMINAZIONE DIRETTORIALE.

Con riferimento all'open hearing dello scorso 11 febbraio relativo alla presentazione del video processo delle disposizioni di attuazione concernenti l'applicazione dell'articolo 1 comma 1128 e comma 1129 della Legge n.178 che riguardano rispettivamente il rilascio:

1. della licenza di esercizio per i depositi commerciali di cui all'art. 25 comma da 1 a 6 del D.Lgs. 504/95 di benzina e gasolio usati come carburanti assoggettati ad accisa riguardo i requisiti tecnico organizzativi per l'esercizio del deposito;
2. dell'autorizzazione agli operatori che detengono o estraggono benzina e/o gasolio usato come carburante avvalendosi di depositi commerciali di terzi,

abbiamo avviato congiuntamente alle aziende nostre associate un attento lavoro di analisi delle proposte presentate, al termine del quale abbiamo elaborato una posizione comune, quale utile contributo al prossimo provvedimento che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli intenderà adottare.

Prima di entrare nel dettaglio del nostro contributo occorre considerare che la gestione degli assetti operativi e amministrativi della filiera petrolifera è subordinata anche all'uniforme interpretazione della norma e della prassi sul territorio nazionale, soprattutto per le imprese che operano con più impianti petroliferi dislocati del territorio nazionale.

In questo contesto l'adozione del provvedimento in oggetto deve essere accompagnata anche dalla volontà di sviluppare ulteriormente e senza indugio, una stabile attività di coordinamento e monitoraggio delle competenti Direzioni Centrali dell'Agenzia con gli uffici doganali, realizzando nuovi strumenti per mettere a fattor comune tra gli uffici informazioni e dati, anche in un ottica antifrode (garanzie presentate dagli operatori, eventuali omessi versamenti dei tributi doganali, rateizzazione).

E' auspicabile inoltre una maggiore sinergia, per le rispettive competenze, tra l'ADM e le altre Pubbliche Amministrazioni, sia per gli impianti petroliferi, che per i punti vendita stradali di carburanti, al fine di creare uno sportello unico che sarebbe di riferimento per le Amministrazioni stesse e per gli operatori.

Il presente documento tiene conto dell'esecuzione del complesso progetto di digitalizzazione della filiera promosso dall'ADM, da noi ampiamente condiviso e supportato. Infatti le proposte elaborate e di seguito riportate hanno l'obiettivo di favorire la formazione anche di un idoneo sistema di controllo semplice che, superando gli aspetti formali, si concentra su quelli sostanziali della filiera petrolifera. In proposito si potrebbe prevedere anche un sistema di certificazione per gli operatori con il quale gli stessi, rispettando determinati parametri e condizioni preventivamente definite dall'ADM, potrebbero assumere la qualifica di "operatore affidabile" e quindi usufruire di un sistema di controlli e prassi amministrative semplificate rispetto a quelle ordinarie. Ciò consentirebbe agli organi di controllo di concentrare maggiormente la loro attenzione nei

confronti di comportamenti di soggetti potenzialmente a rischio, che a vario titolo intervengono nell'attività quotidiana della filiera petrolifera.

Rispetto a quanto indicato nella presentazione del video processo, proponiamo:

1. in fase d'istruttoria occorre prevedere, nei confronti dell'istante e di eventuali soci, la verifica di pendenze fiscali in termini di accise e di imposta sul valore aggiunto, tali da condizionare significativamente l'esito dell'istruttoria.
2. E' opportuno prevedere durante l'attività del deposito che eventuali variazioni all'interno della compagine sociale che gestisce l'impianto siano preventivamente comunicate all'ADM per le verifiche del caso.
3. Nel caso in cui è previsto il versamento di una garanzia da parte dell'esercente l'impianto o di un depositante, questa dovrebbe essere trasmessa telematicamente dal garante all'A.D.M., che rilascerà apposita ricevuta. Nel caso di garanzia del depositante, il depositario avrebbe la facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante accesso al portale dell'Agenzia.
4. Altro elemento di criticità nella gestione dei depositi è il rispetto delle scorte d'obbligo, la cui gestione è rilevante anche ai fini della determinazione del prezzo del prodotto immesso in consumo. Al riguardo si chiede di prevedere l'obbligo della preventiva iscrizione all'OCSIT.
5. Anche il rispetto degli obblighi relativi ai biocarburanti è determinante nella formazione del prezzo di cessione del prodotto immesso in consumo. Poiché riteniamo che la previsione dell'impianto di bioadditivazione non sia sufficiente per contrastare possibili frodi; chiediamo di prevedere anche l'obbligo della preventiva iscrizione al portale GSE per i depositari e i depositanti .
6. Per la verifica della corretta gestione del deposito suggeriamo anche di prevedere degli specifici alert, costruiti anche sulla base delle informazioni che quotidianamente sono trasmesse dai depositi al sistema telematico dell'Agenzia relativamente:
 - alle contabilità giornaliere degli impianti ai sensi del DL 262/2006;
 - ai dati necessari per l'emissione del documento di circolazione e-AD ed e-DAS per l'estrazione dei carburanti rispettivamente soggetti o assoggettati ad accisa.

Un' altra fonte d'informazioni è dato dal sistema di controllo INFOIL.

7. Un'ulteriore attenzione deve essere dedicata per definire "la normale attività del deposito" in relazione alle estrazioni annue al di sotto delle quali l'attività di un deposito è ritenuta non sostenibile dal punto di vista economico. Dalla operatività consolidate nel settore, emerge che rotazioni al di fuori dell'intervallo di 5-12 volte

all'anno rispetto al volume in esercizio siano difformi dalla normale gestione tipica di un impianto di stoccaggio e siano pertanto da ritenersi indicative di attività che potrebbero necessitare di una giustificazione tecnica specifica. Non è pertanto solo la scarsa attività a non giustificare la sostenibilità, ma anche una rotazione eccessiva rispetto alla capacità impiantistica..

8. Sulla base dei predetti indicatori rilevati, si può sufficientemente sostenere che un deposito commerciale, in assenza di estrazioni per un semestre, può essere considerato non operativo, con conseguente sospensione della licenza; passati i 12 mesi la licenza deve essere revocata, tenuto conto che i costi di gestione dell'impianto, determinati in base alla necessità di garantire gli standard di sicurezza, sono indipendenti dalla quantità movimentata.

9. Riteniamo importante definire il «raggio di operatività» entro il quale, in condizioni normali di mercato, un deposito approvvigiona gli utilizzatori di quel prodotto (via treno, via autobotte), così da soddisfare la distribuzione nel territorio di prossimità. Da una breve ricognizione effettuata dalle aziende nostre associate la percorrenza media dei trasporti su strada di prodotti estratti da un loro deposito verso punti vendita carburanti, depositi commerciali e/o consumatori finali sulla logistica italiana, è di media circa 250 km per viaggio, con circa 4-5 consegne/viaggio (minimo 120 km - max 400 km). Con questo raggio di azione viene pienamente approvvigionato il mercato nazionale. Percorrenze medie strutturali maggiori possono essere oggetto di un'analisi di rischio.